

VERBALE DI ACCORDO

In data 23 novembre 2023 si sono incontrate la Società INPS Servizi S.p.A. (la Società) e la Segreteria Nazionale USB Lavoro Privato unitamente alle rispettive RR.SS.AA. (le OO.SS), insieme congiuntamente, le "Parti", per proseguire il percorso di confronto avviato successivamente alla nascita della Società.

Premesso che:

- nel corso del 2023 le parti hanno individuato, anche congiuntamente, una prima serie di misure gestionali ed operative ritenute necessarie per superare gradualmente alcune situazioni organizzative rivenienti dai vincoli e dalle disponibilità connesse allo start up del contact center multicanale del 1° dicembre 2022, in applicazione di quanto previsto nell'avviso di selezione per il reclutamento del personale;
- nel corso del presente anno si è ripetutamente proceduto ad attenzionare il tema del sostegno, genericamente inteso, alla complessiva situazione reddituale del suddetto personale, tema riconosciuto di particolare sensibilità da parte delle OO.SS.;
- le parti, stante la complessità organizzativa e normativa che caratterizza l'ambito di operatività di INPS Servizi, riconoscono la necessità di rendere compatibili gli interventi e le misure che di volta in volta saranno ritenuti opportuni con uno sviluppo diacronico dell'organizzazione societaria, all'interno della quale le stesse andranno collocate secondo una logica di priorità funzionale alle esigenze produttive e gestionali;
- la previsione normativa del Testo unico delle imposte sui redditi, c.d. TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), che a tutt'oggi rappresenta il principale punto di riferimento per la disciplina sugli strumenti di welfare aziendale a sostegno dei dipendenti, nonché delle aziende, integrata e modificata dalla Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 28-12-2015, n. 208), dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11-12-2016, n. 262), e dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27-12-2017, n. 205), consente di intervenire concretamente a supporto delle condizioni dei lavoratori mediante forme di sostegno al reddito;
- l'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR che stabilisce la non concorrenza nella formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nell'ambito di un progetto di welfare aziendale se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d'imposta l'importo di euro 258,23 annui;
- il cd. "DL Energia" del 14 gennaio 2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 marzo 2023, n. 23, prevede all'art. 1 comma 1, l'erogazione di interventi a sostegno del reddito finalizzati al ristoro delle spese per carburante per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore;
- si richiamano altresì i chiarimenti forniti dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate anche in materia di welfare introdotto dalle citate leggi, redatte d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n. 28/E del 15 giugno 2016, n. 5/E del 29 marzo 2018 e la circolare 27/E del 14.07.2022 nonché la circolare n. 49 della Direzione Centrale Entrate dell'INPS del 31 maggio 2023

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. è riconosciuta l'opportunità di intervenire con forme di sostegno al reddito mediante l'introduzione per l'anno 2023 di misure di welfare che, nei limiti di quanto

consentito dalla vigente normativa in materia richiamata in premessa, saranno messe a disposizione del personale attraverso l'erogazione di buoni carburanti, di cui al sopra citato DL n. 5 del 14 gennaio 2023, e di buoni per l'acquisto di beni e servizi, di cui al richiamato art. 51 comma 3 del T.U.I.R. e ss.mm.ii.;

3. stante quanto indicato al punto 2, viene istituito un piano di welfare aziendale, a sostegno del reddito, mettendo a disposizione dei dipendenti beni e servizi, in applicazione di quanto previsto dalla normativa intervenuta in materia per consentire di massimizzare i benefici connessi al presente intervento di sostegno, consentendo, pertanto, di disporre di erogazioni totalmente esenti da tasse e contributi;
4. il piano di welfare per l'anno 2023 copre le aree di intervento sottoindicate:

Tipologia di prestazione di benefit non imponibili	Modalità di erogazione	Valore erogato	Riferimento normativo
Sostegno al potere d'acquisto dei dipendenti	Buono d'acquisto	€ 250	Art. 51, comma 3 TUIR
Bonus carburante	Buoni	€ 200	Art. 1 D.L. n. 5/2023, convertito in Legge 10 marzo 2023, n. 23

5. I destinatari del piano di welfare aziendale, classificati secondo il ruolo come indicato nella tabella sotto riportata, sono tutti i dipendenti a tempo indeterminato che non siano destinatari di altre forme di incentivazione, individuale e/o collettiva, che abbiano superato il periodo di prova, che abbiano una anzianità di servizio di almeno sei mesi, che nel corso del 2023 non siano stati assenti dal servizio per un periodo complessivamente pari o superiore a 6 mesi in ragione di aspettative volontarie, che non siano dimissionari e che siano in servizio alla data di assegnazione dei buoni:

Ruolo	Importo buoni acquisto	Importo bonus carburante
Quadri, responsabili di struttura e ruoli di supervisione/coordinamento	250,00 €	200,00 €
Staff e specialisti	250,00 €	200,00 €
Operatori	250,00 €	200,00 €

Gli importi dei buoni, come sopra indicati, verranno riconosciuti a prescindere dal regime orario individuale;

6. Il presente piano di Welfare Aziendale ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo ed avrà scadenza al 31/12/2023;
7. Le somme destinate a costituire il credito welfare verranno messe direttamente a disposizione dei dipendenti attraverso appositi buoni entro il mese di dicembre 2023, unitamente all'indicazione delle modalità di assegnazione e della scadenza di utilizzo. Stante quanto sopra, sarà onere del dipendente verificare la reale applicabilità dei benefici fiscali relativamente alla soglia dei 258,23 euro e dei 200

euro per i buoni carburante in funzione delle situazioni individuali riconducibili ad altri rapporti di lavoro in essere nell'anno 2023;

8. Il suddetto intervento di welfare, istituito con il presente accordo tra le Parti, di cui ai punti che precedono, non costituisce un trattamento economico di natura collettiva né è riconducibile a un premio di risultato; pertanto, per il solo personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL TLC e indipendentemente da quanto sopra è volontà della Società confermare il riconoscimento della competenza economica dell'anno 2023 di quanto previsto dall'art 56 del CCNL TLC a favore dei dipendenti non beneficiari di trattamenti economici individuali aggiuntivi a quelli fissati dal richiamato CCNL, nella misura e nei limiti indicati nel suddetto articolo;
9. Le parti, infine, si impegnano a proseguire il confronto su tutti gli altri temi finora ad oggetto del percorso negoziale.

INPS SERVIZI S.p.A.

USB Lavoro Privato

